
Deliberazione n. 677 del 04/07/2016

FOR FESR e POR FSE Marche 2007/2013 intervento 1.4.1.09.01 - Gestione del Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF). Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di stabilire, con riferimento alle risorse eventuali che risulteranno disponibili dal Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF) - intervento 1.4.1.09.01 del POR FESR e POR FSE Marche 2007/2013, a chiusura dell'intervento, quanto segue:
 - per le risorse FESR residue e disponibili o che si renderanno disponibili nella giacenza del Fondo, il loro riutilizzo a favore del sistema delle imprese per interventi a favore dei Confidi al fine di favorirne l'aggregazione, in coerenza con l'azione 10.1 già prevista nel POR FESR 14-20 Asse III (Sostegno ai processi di fusione dei confidi);
 - per le risorse FSE residue e disponibili o che si renderanno disponibili nella giacenza del Fondo, il loro riutilizzo a favore del sostegno della creazione di impresa.

Deliberazione n. 678 del 04/07/2016

Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la formazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e gli Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi pubblici per il lavoro e la formazione, contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere il Protocollo d'intesa oggetto del presente atto, autorizzandolo ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

- ALLEGATI -**ALLEGATO A****PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE e LA PROVINCIA DI.....
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE**

(di seguito le parti)

VISTO CHE:

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulla Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” e, in particolare, all’articolo 1, commi 44, 85 e 86, disciplina le funzioni fondamentali delle Province, le ulteriori funzioni fondamentali delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle Città metropolitane.
- La medesima legge, all’art. 1, comma 89, dispone che “Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85” e in tale categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della stessa legge 56/2014, ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183/2014 ed ai relativi decreti legislativi attuativi.
- Il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo, in particolare agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni Regione e Provincia autonoma, venga sottoscritta una Convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l'Impiego.
- L’articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - “Legge di stabilità 2015”), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, prevede, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi 421 e 428, la possibilità di avvalimento, da parte delle Regioni, del personale delle Province e delle città

metropolitane attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

- In data 1 marzo 2016 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella persona del Ministro Giuliano Poletti e la Regione Marche, nella persona dell'Assessore al Lavoro Loretta Bravi (delegata dal Presidente della Regione Marche), relativamente alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, secondo lo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione di Giunta n. 91 del 8 febbraio 2016.
- La Convenzione, di cui al precedente punto, stabilisce all'art. 2, punto 1, che in attuazione della Convenzione stessa, la Regione sottoscrive, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 427, della L. n. 190/2014, apposite Convenzioni con gli Enti di aria Vasta (Province) per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il successivo punto 2 dello stesso articolo, indica le modalità di impiego di tale personale, nel rispetto dell'ambito territoriale di cui al comma 2 dell'art. 30 del DLgs n. 165/2001, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea alla Regione, per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della costituzione dei Centri per l'Impiego.
- La Convenzione, tra la Regione Marche e la Provincia di _____, in attuazione di quanto stabilito al precedente punto, è stata stipulata in data _____, e disciplina la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato, di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

PREMESSO CHE

In questa fase di transizione legata al riordino delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, è interesse comune delle parti:

- Garantire la continuità dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, in quanto servizi fruiti da una vasta platea, che spesso versa in situazione di disagio economico e sociale.
- Disciplinare la gestione delle attività, già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio provinciale, in particolare per quanto riguarda le attività inerenti i servizi per la formazione, funzione esercitata, a seguito del riordino delle funzioni amministrative, dalla Regione Marche.

LE PARTI CONVENGONO CHE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Protocollo è stipulato con l'obiettivo di creare le opportune condizioni affinché possa essere garantita, senza alcuna interruzione, l'erogazione dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, nella fase transitoria del passaggio delle funzioni.

ART. 2 – RUOLO DELLA PROVINCIA di _____

1. Per quanto riguarda tutte le attività di Politiche del Lavoro e di Formazione in corso di svolgimento, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, come attività già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio della stessa, in particolare laddove ci sono atti, accordi, convenzioni, impegni, liquidazioni già eseguiti a titolarità provinciale al 31/03/2016, la Provincia assicura l'espletamento delle attività finali, limitatamente agli aspetti contabili relativi al pagamento della spesa (emissione mandati di pagamento). Nei casi in cui la Provincia non abbia adottato atti di liquidazione al 31/03/2016, la Provincia assicura l'espletamento delle attività finali, come in precedenza indicate, previa apposita comunicazione e solo dopo che i procedimenti siano stati completati dalla Regione e portati alla fase di liquidazione. Il tutto sino all'esaurimento della misura o dell'azione, comunque almeno fino al 31/12/2016, salvo proroga del presente protocollo come stabilito al successivo art. 5.
2. Per la chiusura della programmazione FSE 2007/13, la Provincia, in qualità di Organismo intermedio del POR FSE 2007/13 e utilizzando allo scopo il personale trasferito alla Regione, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti amministrativi residui (caricamento dei dati di monitoraggio, Controlli di livello ed eventuali liquidazioni a saldo) relativi alle risorse FSE di sua competenza entro il prossimo giugno 2016, salvo proroghe concordate con la Regione.
3. In relazione alla gestione del Programma comunitario Garanzia Giovani, la Provincia, quale organismo attuatore, utilizzando allo scopo il personale trasferito alla Regione, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti amministrativi residui (caricamento della documentazione su sistema informativo, invio delle domande di rimborso e gestione delle Misure ancora attive) in attesa della definizione di disposizioni specifiche, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità di Gestione del Programma, farà seguire al Tavolo di lavoro già avviato, in merito al ruolo delle Province a seguito del riordino delle funzioni amministrative delle stesse in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Del Rio).
4. In merito ai costi relativi ai servizi per il lavoro già sostenuti, dal 01/01/2015 al 31/03/2016, la Provincia sarà rimborsata sulla base delle disposizioni previste dalla Convenzione sottoscritta in data 01/03/2016 dal Ministero del Lavoro e Regione Marche.

5. In merito ai costi che saranno anticipati, successivamente al 31/03/2016, per la gestione e il funzionamento del servizio pubblico, ivi compresi i costi accessori relativi alle attività di cui al comma precedente, la Provincia si impegna a sostenere tali costi, al fine di garantire il normale svolgimento delle azioni in corso. Il rimborso delle somme anticipate dalla Provincia avverrà nei termini previsti dall'art. 7, commi 3 e 4 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Marche e la Provincia di _____ in data _____.
6. In merito agli strumenti materiali ed immateriali necessari a garantire il pieno funzionamento dei servizi pubblici per il Lavoro e la Formazione, la Provincia si impegna a garantire il pieno utilizzo delle proprie strutture e infrastrutture al fine di assicurare, senza alcuna interruzione, l'erogazione del servizio pubblico, almeno fino al 31/12/2016, salvo proroga del presente protocollo come stabilito al successivo art. 5.
7. Al fine di garantire l'operatività del personale regionale (ex provinciale) nella gestione amministrativa degli atti afferenti ad attività da concludere a titolarità provinciale, la Provincia si impegna a garantire al personale regionale (ex provinciale) l'accesso alla documentazione inerente la gestione delle attività di cui sopra.

ART. 3- RUOLO DELLA REGIONE MARCHE

1. Per quanto riguarda tutte le attività di politiche del lavoro in corso di svolgimento come attività già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse previste nel bilancio della stessa, come meglio specificate all'art. 2, comma 1; la Regione Marche utilizza il personale dei servizi per il lavoro in assegnazione funzionale e temporanea alla medesima, in forza presso i Presidi territoriali all'uopo creati.
Per il Servizio Formazione, la Regione utilizza il personale regionale (ex provinciale) anche al fine di svolgere l'attività amministrativa dei procedimenti già avviati fino alla fase di liquidazione.
2. I progetti avviati dalla Provincia a valere sul POR FSE 2014/20 in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 1050/2015, non essendoci stato un trasferimento di risorse FSE a vantaggio del bilancio provinciale, vengono invece riassorbiti nella piena titolarità regionale. La Regione assicura il completamento dei progetti per i quali la Provincia abbia già assunto impegno di spesa e il rimborso della spesa, da questa finora eventualmente sostenuta per l'avvio degli stessi progetti.
3. In merito ai costi che saranno sostenuti dalla Provincia per la gestione e il funzionamento del servizio pubblico, ivi compresi i costi accessori relativi alle attività di cui al precedente comma 1, il rimborso delle spese suddette avverrà sulla base delle disposizioni previste nel precedente Art. 2, comma 4.

4. La Regione Marche si impegna a mettere in atto tutte le azioni amministrative e procedurali di propria competenza, necessarie ai fini della conclusione del completo passaggio delle funzioni.
5. Relativamente alla questione relativa alla proroga dei contratti del personale precario in forza presso i Centri per l'Impiego, la Regione si impegna, allo scopo di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi, a ricercare nel Tavolo tecnico di lavoro, attivato tra il MLPS e Regioni, positive soluzioni in merito a tale personale.

ART. 4 – NORME TRANSITORIE

1. Le amministrazioni regionale e provinciale si impegnano congiuntamente a mettere in atto tutte le procedure necessarie a concludere entro il 31.12.2016 i procedimenti pendenti che coinvolgono le amministrazioni provinciali, garantendo altresì la continuità nell'erogazione del servizio pubblico.
2. Con il presente Protocollo le Amministrazioni firmatarie istituiscono un gruppo di lavoro tecnico per l'attuazione e la verifica operativa del protocollo stesso, composto da rappresentanti nominati dalla Regione Marche e dalle cinque Province marchigiane.
3. L'art. 5, comma 2 della Convenzione relativa al funzionamento dei servizi per l'impiego stabilisce che la gestione giuridica in capo alle Province è così definita:
 - a) Gestione di tutte le presenze/assenze parziali e giornalieri del dipendente in assegnazione temporanea alla Regione (dalla autorizzazione alla registrazione dei relativi dati anche mediante messa a disposizione del Dirigente regionale di Presidio della relativa piattaforma informatica per l'automatico aggiornamento dei dati).
 - b) Gestione di tutti gli istituti giuridici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro o da specifiche disposizioni di legge, previa intesa, qualora previsto, con il relativo Dirigente regionale di Presidio, quali aspettative, permessi, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso ciascuna provincia.
 - c) Atti modificativi del contratto di lavoro, previa intesa con il relativo Dirigente regionale di Presidio, quali i passaggi contrattuali da tempo pieno a part time o viceversa, ovvero all'attribuzione di specifiche responsabilità al personale anche con riferimento ad incarichi di posizione organizzativa.
 - d) Avvio dei procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sulla base della disciplina vigente in ciascuna provincia eccedenti la competenza del Dirigente regionale di Presidio e su segnalazione del Dirigente medesimo e ausilio nella

gestione dei procedimenti disciplinari di competenza del Dirigente regionale di Presidio sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso ciascuna provincia.

e) I buoni pasto seguono la disciplina in vigore presso ciascuna Provincia.

4. Per una più puntuale definizione delle problematiche relative al personale e in attuazione della Convenzione sottoscritta con la Provincia di _____ in data ____, sarà costituito un Tavolo tecnico apposito coordinato dalla PF. Organizzazione, Amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione che si occuperà delle modalità operative per la gestione del personale in assegnazione temporanea.

ART. 5 – DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha validità fino al 31/12/2016. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale rinnovo dello stesso entro 90 giorni prima della scadenza del protocollo.

Per la Regione Marche

Per la Provincia di _____
